

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2301 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2015

che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico e negli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2015) 8556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:


- (1) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della medesima, una delle condizioni relative all'autorizzazione delle importazioni di equidi nell'Unione è che il paese terzo sia indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana.
- (2) La decisione 93/195/CEE della Commissione⁽³⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea per la partecipazione a corse, competizioni e manifestazioni culturali. Il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II della medesima decisione stabilisce, tra l'altro, che un cavallo registrato esportato temporaneamente per un periodo non superiore a 30 giorni deve, dal momento della sua uscita dall'Unione, essere stato solamente nel paese che ha emesso il certificato per la reintroduzione nell'Unione o in un paese terzo appartenente allo stesso gruppo sanitario indicato nell'allegato I di tale decisione.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce nel suo allegato I l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni («l'elenco»). Il Messico è compreso nell'elenco e assegnato al gruppo sanitario «D», mentre gli Stati Uniti sono assegnati nell'elenco al gruppo sanitario «C».
- (4) L'elenco specifica inoltre che l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nonché le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina dal Messico attualmente non sono autorizzate, mentre tali movimenti di cavalli registrati sono autorizzati dagli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).



- (5) La decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione ⁽¹⁾ è stata adottata in previsione della manifestazione culturale Théâtre équestre Zingaro di Città del Messico tenutasi nel 2014. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha modificato l'articolo 1 della decisione 93/195/CEE al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione a tale manifestazione, a condizione che i cavalli registrati rispondessero ai requisiti stabiliti in un certificato sanitario redatto in conformità con il modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della medesima decisione. La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 93/195/CEE introducendo un nuovo allegato X che definisce tale certificato sanitario.
- (6) La decisione di esecuzione 2014/86/UE ha inoltre modificato la decisione 2004/211/CE affinché l'elenco permettesse, fino al 15 aprile 2014, la reintroduzione dall'area metropolitana di Città del Messico di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea.
- (7) Le manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour avranno luogo con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale a Miami, negli Stati Uniti, dal 7 al 9 aprile 2016 e nell'area metropolitana di Città del Messico, in Messico, dal 15 al 17 aprile 2016.
- (8) Entrambe le manifestazioni del LG Global Champions Tour, negli Stati Uniti e nell'area metropolitana di Città del Messico, avranno luogo sotto controllo veterinario ufficiale. Visto l'elevato livello del controllo veterinario è possibile stabilire condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di tali cavalli dopo un'esportazione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami e, successivamente, a Città del Messico.
- (9) La decisione 93/195/CEE andrebbe modificata al fine di poter autorizzare la reintroduzione nell'Unione fino al 30 aprile 2016 di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea finalizzata alla partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami e a Città del Messico e di stabilire un modello di certificato sanitario destinato a tali cavalli registrati. Al contempo le disposizioni obsolete della decisione 93/195/CEE, come modificate dalla decisione di esecuzione 2014/86/UE, andrebbero soppresse.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.
- (11) Poiché l'area metropolitana di Città del Messico è una regione ad altitudine elevata, con un rischio ridotto di trasmissione propagata da vettori di stomatite vescicolosa o taluni sottotipi dei virus dell'encefalite equina venezuelana, è opportuno autorizzare la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 30 giorni nell'area metropolitana di Città del Messico, una regione in cui l'encefalomielite equina venezuelana non è segnalata da più di due anni. È quindi auspicabile modificare la voce dell'elenco relativa al Messico al fine di permettere la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea dall'area metropolitana di Città del Messico tra il 30 marzo 2016 e il 30 aprile 2016.
- (12) Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa a detto paese terzo nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (13) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

- 1) all'articolo 1, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— che hanno partecipato alle manifestazioni equestri del LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti, e a Città del Messico, Messico, e soddisfano le prescrizioni stabilite in un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato X della presente decisione e alla condizione che tale reintroduzione avvenga entro e non oltre il 30 aprile 2016.»

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/86/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in Messico, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi a partire dai quali sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 24).



2) l'allegato X è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2


L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

«ALLEGATO X

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni negli Stati Uniti d'America e in Messico ai fini della partecipazione a competizioni a Miami e nell'area metropolitana di Città del Messico

Certificato n.

Manifestazione:

Partecipazione al LG Global Champions Tour a Miami, Stati Uniti d'America, e nell'area metropolitana di Città del Messico, Messico, nell'aprile 2016

Paese terzo di spedizione: Messico

Ministero responsabile: (inserire nome del ministero)

I. Identificazione del cavallo

- a) Numero del documento di identificazione:
b) Convalidato da: (nome dell'autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da: (luogo di provenienza)
a: (luogo di destinazione)
per via aerea: (numero del volo)


Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:


- a) proviene da un paese terzo nel quale le malattie di seguito elencate sono soggette a obbligo di denuncia: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana-VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (1);
c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;
d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione oppure, in caso di regionalizzazione ufficiale operata ai sensi della normativa dell'Unione, nella parte di territorio del paese terzo (2), ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario ed è stato alloggiato in stalle separate, senza venire a contatto con equidi di stato sanitario inferiore tranne che durante la competizione;



- e) proviene dal territorio di un paese terzo (ovvero, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione dell'Unione, da una parte di esso) nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo considerato, ai sensi della normativa dell'Unione, infetto da peste equina;
- g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:
- i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:
 - per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,
 - per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,
 - per la rabbia, un mese dalla registrazione dell'ultimo caso,
 - per il carbonchio ematico, 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;
- h) proviene da un'azienda:
- i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ⁽³⁾; o
 - ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:
 - una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ⁽³⁾;
 - un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.19, punto B(2) del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽³⁾;
 - i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso dei quindici giorni che precedono la presente dichiarazione.

IV. Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:

- a) il cavallo è entrato nel territorio del Messico il ⁽⁴⁾.
- b) Il cavallo è arrivato in Messico da uno Stato membro dell'Unione europea o dagli Stati Uniti d'America.
- c) per quanto può essere accertato, il cavallo non è stato costantemente fuori dall'Unione europea per 30 giorni o più, inclusa la data di ritorno prevista conformemente al presente certificato, e non è stato fuori dal Messico o dagli Stati Uniti d'America dal momento dell'uscita dall'Unione europea.



V. Il cavallo sarà trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese terzo di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.

VI. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ⁽¹⁾

Nome in stampatello e qualifica.


⁽¹⁾ Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

⁽²⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Cancellare le voci non pertinenti.

⁽⁴⁾ Inserire la data di ingresso [gg/mm/aaaa] »



ALLEGATO II

Nell'allegato I della decisione 2004/211/CE la voce relativa al Messico è sostituita dal testo seguente:

«MX	Mes- sico	MX-0	L'intero paese	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		MX-1	Area metropoli- tana di Città del Messico	D	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Valido dal 30 marzo al 30 aprile 2016»

16CE0359

